

IL TRIBUNALE DELLA VISITA

ANTONIO PARENTE (*)

SOMMARIO: 1. - Chiesa e carcere in Roma nel Rinascimento. — 2. - Tribunale della Visita a Roma (*Tribunal Visitationis*).

1. - *Chiesa e carcere in Roma nel Rinascimento*

Illustre antenato del Tribunale di sorveglianza può essere considerato il «Tribunale della Visita», organo laico-giudiziario che viene istituito ufficialmente in Roma nel periodo rinascimentale per mettere un minimo d'ordine nel caos che regna impunemente nelle carceri e nella giustizia, e per portare contemporaneamente una parola di conforto ai prigionieri che promiscuamente vegetano nelle patrie galere. Da questi due motivi, l'uno a carattere più squisitamente giuridico l'altro d'ordine morale e cristiano, nasce la necessità di interessarsi più direttamente del pianeta carcere.

Visitare i carcerati come gli infermi è una antichissima norma morale, rientrando tra le «opere di misericordia», di buona abitudine di carità cristiana, citata nel Vangelo: «*In carcere eram, & venistis ad me*». Mt 25.36; ed ancora da S. Paolo in una sua lettera: «... *Sovvenitevi di que' che sono in catene, come se voi stessi foste incatenati*», Hebr. 23. 5.

Tali norme vengono anche formalmente codificate nell'Ordinamento penale di Costantino il Grande (329-330 d. C.) ed ancora più tardi, nel 409 d. C., nel Codice Teodosiano: «*iudices dominicis diebus productos reos de custodia carcerali videant*,

(*) Collaboratore Amministrativo Contabile - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Roma.

et interrogent, ne his humanitas clausis per corruptos carceris custodes negetur; victualem substantiam non habentibus faciant ministrari, libellis duabus, aut tribus diversis, vel quot aestimaverint Commentarienses decretis».

Anche S. Ambrogio, nel medesimo periodo, nell'esortare a far visita alle persone carcerate, dice: «*Eamus ad carcerem, requiramus vinctos humanis miseriis et angoribus et condoleamus; in hiis omnibus tibi occurrit Christus*».

Tale buona abitudine cristiana sarà successivamente discussa e formalizzata nel Concilio Aurelianum (556 d. C.), e da Papa Pelagio I che, in modo particolare, si era interessato, della «visita» ai carcerati.

Una simile disposizione era in vigore, nel medesimo periodo, anche ad Atene dove era stato nominato un apposito magistrato per ispezionare le prigionie greche: «*Ipsimet Atheniensis miserationi commoti peculiarem constituerunt magistratum qui in carcere de trusorum curam geret*» (G.B. SCANAROLI, 1655: 75; C.B. PIAZZA, 1698: 187/188).

A parte il periodo oscuro del medioevo, nel quale sia la giustizia sia la gestione materiale delle carceri sono in mano ai diversi signorotti che le gestiscono privatamente ed in modo del tutto arbitrario, attraverso i secoli ci si è sempre posto il problema di non abbandonare al loro destino i bisognosi, i poveri ed i diseredati in genere, ed i carcerati più in particolare.

Ma corruzione ed arbitrio sono problemi che affliggeranno il carcere fino a tutto il periodo rinascimentale (... ed anche oltre), epoca in cui le prigionie sono considerate «*locus horribilis, tum propter privationem conversationis hominum, tum etiam propter immunditiam quae in carceribus reperitur*», e la loro funzione precipua, secondo i dettami rinascimentali, è quella di custodire i detenuti in attesa di giudizio.

Il giurista cinquecentesco Prospero Farinaccio (Consigliere della Sacra Consulta e Procuratore Fiscale della Reverenda Camera Apostolica), che già si era schierato contro le carceri private, e contro gli antichi privilegi medioevali, rifacendosi a sua volta al pensiero di Ulpiano «*carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet*»

sostiene, infatti, che ancora in quel periodo la natura del carcere è solo custodialistica e momentanea: «*debet enim captus carcerari in loco in quo ultra custodiam, poenam non patiatur, quia carcer non ad poenam, sed ad custodiam inventus est*» (P. FARINACCI, 1606).

Nel frattempo, però, il potere temporale della Chiesa di Roma ha preso il sopravvento su quello dei diversi governanti, tanto che il diritto canonico soppianderà, particolarmente a Roma e nello Stato Pontificio, le antiche norme del diritto civile e criminale laico. Anche la figura del Senatore, ossia della più alta carica legislativa, esecutiva e giudiziaria dell'Urbe, che appunto riunisce in sé quelle più antiche di «*Praefectus Urbis*» e di «*Praetor Urbanus*» il cui ufficio ha sede nel Palazzo Senatorio del Campidoglio, allo scopo ribattezzato «*Curia Capitolina*», viene asservita al potere papale. Tale figura, sebbene però quasi solo nominalmente, e con poteri molto limitati continuerà a sussistere quasi esclusivamente a titolo onorifico e con nomime ... nepotistiche.

La Chiesa, pur rifacendosi ad alcuni principi ed istituti del diritto penale romano, muta radicalmente l'intero sistema penale e con esso la funzione del carcere. In questo contesto nasce la sanzione della carcerazione come pena da scontare, sul modello monastico, nell'isolamento della cella ed al cospetto della propria coscienza. La norma canonica, non prevedendo esplicitamente la pena di morte e le pene corporali, prevede invece per gli ecclesiastici e per i sottoposti a quel codice l'isolamento totale in apposite celle conventuali. Pertanto, nella solitudine e nella tristezza del carcere e di fronte alle proprie colpe, ogni ora, ogni momento della giornata e della notte devono essere per il carcerato occasione di meditazione, di pentimento e di progressivo ravvedimento.

È la nascita del penitenziario, di quel luogo cioè dove il periodo di privazione della libertà, predeterminato dal giudice, dovrà essere non «*ad custodiam aut ad castigationem*» ma al contrario utilizzato «*ad poenam aut ad correctionem*».

Tra la teoria predicata dalla Chiesa e la realtà carceraria il divario è tuttavia impressionante, ed il processo di umanizza-

zione della pena del carcere sarà lungo e faticoso, e per avere i primi risultati bisognerà attendere prima la ribellione dei filosofi, dei giuristi e dei filantropi del periodo illuministico e successivamente l'attuazione delle teorie della scuola positiva e degli studi antropologici, psichiatrici, sociologici e psicologici di questo secolo.

Pertanto nel periodo rinascimentale, alle già misere condizioni di vita negli angusti e bui locali delle «*secrete*» (locali quasi sempre ricavati nei sotterranei dei diversi palazzi, riservati alle classi povere ed ai malfattori colpevoli di gravi reati) e ad un cibo che spesso non andava oltre il pane e l'acqua (tra l'altro per i più poveri elemosinato in giro per la città da parte delle Compagnie o Confraternite) si aggiungono le angherie e gli arbitrii, oltrechè dei carcerieri, sempre pronti a spillare danaro, molto spesso degli stessi giudici, i quali tengono i prigionieri rinchiusi anche per un tempo superiore al necessario o per atti non considerati affatto reati.

Anche i carcerati appartenenti a ceti sociali più alti ed i benestanti, rinchiusi in locali separati, ubicati nei piani superiori e relativamente più confortevoli, le cosiddette «*larghe o pubbliche*», devono ugualmente pagarsi l'uso delle lenzuola, delle coperte, un vitto più decente, il passeggio, a volte qualche minuto di aria in più ed altri mille piccoli servigi.

La separazione dei carcerati per ceti, in quest'epoca, è cosa normale: «*Nobiles in mitiori loco, non sicut plebei ... Etiam in poenalibus est differentis inter nobilem et plebeum Sicut carcerati sunt diversae conditionis et qualitatis, ita etiam illis diversimode providetur ...*».

In effetti in quasi tutte le città italiane la gestione delle carceri è affidata a poco scrupolosi appaltatori privati e ad esosi carcerieri che alla brutalità dei costumi uniscono una indegna capacità a carpire quattrini con ogni pretesto ai carcerati, siano essi prigionieri per debiti o per motivi criminali.

Nonostante la presenza sul posto del Pontefice, massima autorità della Chiesa, anche la città di Roma non è immune da tale cattiva abitudine. Anche le carceri romane, infatti, sono

in mano a gente senza scrupoli, il cui unico scopo è quello di arricchirsi a spese dei carcerati. Carcerieri che con soprusi e minacce ed a volte esercitando anche violenza sui malcapitati, pretendono ogni forma di balzello, inventando sempre nuove tasse per lucrare impunemente. I reclusi sono addirittura costretti a pagare una tassa al momento del loro ingresso nel carcere e così, a maggior ragione, all'atto della loro liberazione. La famiglia Savelli che gestisce la «*Curia Savella*» (tribunale ed annesso carcere) pretende, oltretutto una miriade di balzelli dai reclusi, addirittura dalle prostitute e dai lenoni (non carcerati) il pagamento di 10 carlini al mese, appunto per il mantenimento del carcere e del tribunale. L'introito è abbastanza consistente in quanto in quel periodo in Roma sono presenti giornalmente nel carcere della Curia Savella mediamente poco meno di settanta detenuti : nell'anno 1583 ne risultano entrati in Corte Savella 2300 di cui 2170 liberati per carità, 15 messi a morte, 34 inviati alle galee, 12 fustigati, e 69 rimasti in prigione, mentre non meno di settemila prostitute affollano strade e prostiboli vari dell'Urbe (G.B. SCANAROLI, 1698: 40/4).

Lo strapotere dei custodi e degli amministratori delle prigioni romane raggiunge però un insopportabile grado di corruzione, tanto da far finalmente ribellare gli stessi carcerati, con suppliche al Pontefice ed al Senatore, che sono le due più alte cariche cittadine e che tramite i loro delegati badano all'ordine pubblico, amministrano giustizia, e gestiscono le carceri, anche se con diversa competenza territoriale sulla città. La zona est di Roma e le carceri ivi comprese sono in mano al Senatore, mentre la zona ovest è in mano al Vice Camerlengo (1).

Ma tale suddivisione è solamente teorica in quanto il potere della Chiesa e dei suoi rappresentanti non lascia praticamente molto spazio all'autorità civica. Così al Vice Camerlengo, ribat-

(1) Il Vice camerlengo è il Cardinale di fiducia del Papa e stretto collaboratore dello stesso Camerlengo, l'alto prelato, quest'ultimo, della Reverenda Camera Apostolica, incaricato del governo e dell'amministrazione di tutti i beni della chiesa e longa manus della temporalità pontificia.

tezzato nel 1436 Governatore di Roma quale più alta carica nel governo della città e provincia, vengono affidati tutti i compiti di polizia (mantenimento dell'ordine pubblico, sicurezza, vigilanza, ristabilimento della civica concordia, prevenzione e repressione dei reati), con ampi poteri che si estendono «*usque ad ultimum supplicium*» e con la «*potestas gladii temporalis in corpora*».

Al Governatore, per contrastare gli analoghi poteri riservati al Senatore, sono affidati anche ampi poteri giurisdizionali civili e criminali, oltrechè di controllore delle carceri.

Il Governatore, quale magistrato di più elevato grado e di completa fiducia del Pontefice, è competente a giudicare «*pro justitia et bono dictae Urbis*» tutte le cause civili, criminali e miste sia relative ai cattolici sia agli ebrei, con facoltà di esercitare il braccio secolare contro tutti: «*summaria, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta*» e di delegare ad altri la cognizione e la definizione o di avocarle (N. DEL RE, 1972: 12).

Al Governatore è addirittura accordata la facoltà di giudicare come «*oraculum vivae vocis*». Le sue sentenze sono inappellabili e gli è permesso di emanare e far eseguire sentenze capitali, in quanto tali poteri superiori gli derivano dal diritto assoluto ed esclusivo conferitogli dal Papa.

Le competenze del Governatore subiscono alterne vicende, si ampliano e si restringono nel corso degli anni, a seconda dei personali rapporti intercorrenti con il Pontefice o del grado di parentela con alti prelati. Nel corso del XVI secolo molte delle competenze giudiziarie passano nuovamente ai giudici ordinari, mentre al Governatore viene affidato l'incarico delle «*Visite*» e della sovrintendenza delle carceri allo scopo di reprimere qualsiasi abuso commesso in primo luogo dal Maresciallo della Curia Savella e quindi dal Governatore di Borgo, dai diversi appaltatori della gestione delle carceri dell'Urbe, dai Bargelli e dei Notarii criminali (gli attuali cancellieri).

Per l'assolvimento delle sue funzioni il Governatore di Roma è coadiuvato da due luogotenenti e dai diversi «*Bargelli*» per il controllo dell'ordine pubblico, i quali si servono a loro volta degli «*Sbirri*» e degli «*Exploratores*» (odierni confidenti

della polizia e di giustizia), mentre per le carceri si serve della figura del «*Capitano*» detto anche «*Soldano*». Il soldano è il vero appaltatore dei servizi carcerari e dipende direttamente dalla Reverenda Camera Apostolica.

Successivamente il Governatore riotterrà poteri più ampi, e comunque quelli giudiziari di conoscere e giudicare per sè o per mezzo dei suoi Uditori o Luogotenenti, cause civili e criminali, spirituali e temporali: «*tam cives Romanos quam forenses, ecclesiasticos et laicos et incolas, nec non religiosos, cuiuscumque Ordinis, status, gradus, conditionis, seu dignitatis*» e le sue sentenze saranno inappellabili se non davanti al solo Pontefice.

Fino al 1870 circa al Governatore resteranno comunque affidate la prigione di Castel Sant' Angelo, di Tor di Nona (attuale Lungotevere di Tor di Nona), di Corte Savella (fra le attuali Via del Pellegrino e Via di Monserrato), di Borgo (in piazza Scossacavalli - ora Via della Conciliazione) e dal 1650 le Nuove di Strada Giulia (attualmente occupata dagli Uffici della Direzione Nazionale Antimafia) e quelle minorili e femminili del San Michele a Porta Portese a partire dagli inizi del Settecento.

Al Senatore ed ai Conservatori della Curia Capitolina sono affidate, invece, le prigioni del Campidoglio (situate anticamente nel Tabularium, poi nella Salara e successivamente ai piani superiori del medesimo Palazzo Senatorio, ora occupati dagli Uffici dei Vigili Urbani), e le carceri, ora distrutte, di Ripagrande a Porta Portese (2).

La Chiesa di Roma da una parte con i propri rappresentanti presenti ovunque (Cardinali, Vescovi, Opere pie, Confraternite, ecc...), e l'Autorità giudiziaria dall'altra, scendono allora in campo per arginare il dilagante fenomeno della corruzione e

(2) Il Tribunale ed il carcere di «*Borgo*», esistenti come fabbricati ancora nel 1927, epoca della loro demolizione per la costruzione dell'attuale Via della Conciliazione, avevano competenza territoriale e si interessavano esclusivamente di reati commessi nella Città Leonina (ora Città del Vaticano e rione Borgo), mentre il Tribunale ed il carcere di Ripagrande avevano una specifica competenza per materia in quanto si interessavano di reati riguardanti le attività commerciali del Porto di Ripagrande.

della cattiva gestione delle carceri, istituendo a tal proposito commissioni di vigilanza, ed in particolare, dove la Chiesa ha più potere, istituendo o imponendo ai rispettivi governanti l'istituzione di appositi organismi, cui demandare il compito di vigilare sulla gestione delle carceri, sui prigionieri, e sulla esatta esecuzione della detenzione: «*aiutando il prossimo senza ledere la giustizia*».

Anche se in altre città era in funzione un tal tipo di assistenza, a Roma venne addirittura istituito un apposito, speciale organismo: «*Il Tribunale della Visita*» (*Tribunal Visitationis*) con peculiari compiti di sorveglianza delle carceri e di assistenza materiale dei carcerati. Considerati i buoni risultati raggiunti in Roma, tale istituzione sarà ben presto esportata in altre città italiane ed europee (3).

2. – *Tribunale della Visita a Roma (Tribunal Visitationis)*

L'embrione di tale consesso nasce nel 1435 per volere del Pontefice Eugenio IV, che formalizza l'antica consuetudine cristiana della «assistenza ai carcerati», ordinando al Cardinale

(3) Si hanno notizie dell'esistenza di un tribunale della visita anche nella città di Bologna in funzione già nel 1572, anno in cui il Pontefice Gregorio XIII dispose che a questo tribunale fossero riconosciute le stesse facoltà accordate a quello di Roma. Questo tribunale, più laico che religioso, rispetto a quello di Roma, era composto dal Legato, da due Uditori uno civile l'altro criminale, dal Pretore della roba, dal *Vexilliferus iustitiae*, dal Vicario generale della Curia, dal Dottore dei tribuni della plebe, dal Giudice del foro dei mercati, da un Senatore, da uno dei Presidenti il Monte di Pietà, da uno dei Sindaci, e dal Notaio designato dalla Confraternita dell'Ospedale della Morte.

Anche nelle carceri napoletane, nel periodo rinascimentale, era in funzione l'istituto della Visita settimanale, gestito dalla «*Giunta perpetua*» (composta da confratelli, preti e magistrati) con scopi di controllo sulla gestione del carcere e dei carcerieri.

Ancora nel 1723 le Regie Costituzioni Piemontesi impongono ad ogni giudice «*superiore o inferiore, tanto mediato che immediato*» di recarsi settimanalmente in visita ai carcerati per controllare e per informarsi sulle condizioni della loro prigionia e portare assistenza giudiziaria.

Nei secoli XV e XVI la norma che impone di visitare i reclusi di domenica è presente nelle legislazioni francesi, belga e spagnola (G. VELOTTI, 1971).

Vice Camerlengo di procedere ad una periodica «visita» delle Carceri e di riferire successivamente a lui sugli esiti.

In questo periodo, come noto, la Chiesa aveva preso il sopravvento sull'autorità secolare, ed il Pontefice, quale «*Defensor civitatis*», assume il potere temporale sui sudditi romani (della città di Roma e dello Stato Pontificio). Con il raggiungimento di tali supremazie anche l'antico diritto criminale romano viene asservito al diritto canonico e ne consegue la supremazia della magistratura ecclesiastica su quella civile (laica).

Come già accennato, anche il carcere trova, in questo momento, una sua peculiare considerazione e ciò particolarmente con l'inizio del passaggio dalla finalità custodialistica a quella «*ad emendationem*». Dall'espiazione di una pena corporale all'emenda ed alla salvezza dello spirito ... dal carcere al penitenziario.

Altra particolare considerazione che viene riservata al carcere o meglio ai carcerati (a seguito del capillare controllo che le confraternite esercitano nelle prigioni) è appunto la codificazione di alcune norme tendenti ad eliminare per quanto possibile le torture a cui sono sottoposti gli inquisiti (4) ed a garantire migliori condizioni di vita e di trattamento dei reclusi all'interno delle patrie galere ed una più puntuale e corretta assistenza giudiziaria: «*non si prevaricasse da i rigori, ò eccessi della Giustizia*» (N. DEL RE, 1962; C.B. PIAZZA, 1698: 188).

Inizialmente era lo stesso Papa che personalmente si recava a «visitare» le carceri della città, anche se alcune come visto erano sottoposte all'autorità civica del Senatore.

(4) Scanaroli a proposito della tortura dice che essa è retaggio crudele ereditato dal paganesimo e che comunque essa non è segno sicuro di verità in quanto «*alcuni resistono e sono dichiarati innocenti, anche se non lo sono; altri, per timore del dolore si confessano colpevoli anche se sono innocenti*». Si scaglia, poi, contro quei giudici che prima ammonisce ad avere prudenza, longanimità e clemenza (e definisce quindi giudice «*episcopus justitiae*») e poi nel ricordare che è, comunque, «*sempre meglio assolvere cento colpevoli che condannare un solo innocente*», rammenta e rimprovera aspramente che vi sono giudici che escogitano nuovi metodi di tortura e commettono l'assurdo di farlo nel nome della giustizia.

Ma il numero delle stesse carceri e l'elevata popolazione penitenziaria (5) non permisero al Pontefice di esercitare personalmente tale delicato compito, che qualche tempo dopo dovette affidare al Cardinale Vice Camerlengo e Governatore di Roma: «... *cum ubique corpore esse non possent ...* e fu quindi necessario ... *deputare viros probos, et dignitate conspicuos, qui auxilio carceratorum cum imperio praeesent*» (R. CANOSA, 1984: 44).

Lo stesso Vice Camerlengo, che per i medesimi motivi non riesce a visitare, come stabilito ogni giovedì, tutte le carceri cittadine si rivolge al Pontefice affinché tale incombenza venga diversamente regolamentata.

A seguito di ciò la visita caritativa alle carceri assume ben presto tutti i connotati di una vera e propria incombenza giudiziaria, con funzioni meramente ispettive e deliberative, tanto che Alessandro VI nel 1492 dà ordine di istituire un apposito organo. Nasce in tal modo il «Tribunal Visitationis».

I pontefici Giulio II e Clemente VII nei primi anni del 1500, ne migliorano l'organizzazione e dispongono che a dirigere questo importante Consesso venga nominato il Governatore di Roma (Vice Camerlengo), a cui affiancare, quale alto dirigente, il Vicario di Roma. Tra il 1548 ed il 1612 vengono codificate le varie attribuzioni sia nel settore civile sia in quello criminale, per meglio disciplinare le competenze dei componenti il tribunale della visita (6).

Da iniziale opera di misericordia «la Visita» ben presto prende forma giuridica tanto da risultare un perfetto Organo giurisdizionale di massima importanza da essere definito come controllore dei tribunali ordinari e «*pietas juridica*» a favore dei prigionieri.

(5) Scanaroli riporta che nell'anno 1652, su una popolazione di circa 127.000 anime, erano stati presenti nelle prigioni cittadine del Campidoglio, di Ripa, di Corte Savella, di Tor di Nona e di Borgo, complessivamente 6.533 detenuti, di cui la maggior parte non criminali ma detenuti quali debitori insolventi. Di questi furono liberati 5.798, gli esiliati furono 218, mentre 86 furono spediti sulle galee, 12 vennero fustigati ed altri 12 trovarono la morte nelle stesse prigioni.

(6) Il 4 luglio 1548 Paolo III emana la Costituzione «*Ad onus*»; il 30 giugno 1562 Pio IV con la Costituzione «*Cum ab ipso*» ordina di effettuare, oltre alla visita settimanale, anche una visita mensile; mentre il 19 luglio del 1568, Pio V emana la Costituzione «*Reverendi Visitatores*», ed il 1 marzo 1612, Paolo V emana la Costituzione «*Universi agri dominici*».

Composizione

Il Tribunale si riunisce periodicamente in locali ad esso appositamente riservati nelle diverse carceri cittadine, le quali ultime, come si ricorderà, sono quasi sempre ubicate nei piani bassi e nei sotterranei degli stessi palazzi che ospitano (solitamente nei piani superiori) gli Uffici del Tribunale criminale e civile della zona e che nel loro insieme vengono spesso denominati Curia o Corte (Curia o Corte Savella, Curia Capitolina ...).

È un organo collegiale a composizione mista, non statico, dove sono presenti tra laici ed ecclesiastici una serie di alte personalità e funzionari governativi capitolini, alti prelati, rappresentanti delle Confraternite e una numerosa schiera di notari, giudici e segretari dei rispettivi tribunali, che varia a secondo del tipo e del luogo della «visita», per cui i componenti stessi possono essere sostituiti anche per ragioni giurisdizionali oltretché per specifica competenza.

La composizione mista del consesso garantisce l'imparzialità degli interventi della visita e delle soluzioni da adottare per i diversi casi che vengono prospettati, consentendo, inoltre, che tutti i componenti, senza distinzione di ruoli, possano effettuare indagini approfondite delle singole posizioni dei carcerati.

Dalle relative Constitutiones si rileva che sono chiamati a far parte di questo tribunale: il Governatore di Roma (ossia il Vice Camerlengo), con funzioni di Presidente, l'Uditore di camera, il Prefetto delle carceri, il Vicario, un Senatore, il Procuratore fiscale, il Procuratore dei poveri, il Prelato della Confraternita della Carità, il Soldano del carcere (ossia il comandante del carcere da visitare), il Giudice, il Visitatore segreto delle carceri, il Commissario delle triremi (7).

Nelle visite alle carceri capoline si aggiunge la presenza del Senatore, di tre Conservatori, del Giudice criminale, del

(7) Per le condanne «*ad triremes*» lo Stato Pontificio dispone di cinque galee, denominate la Capitana, la Patrona, la S. Pietro, la S. Domenico e la S. Giovanni Battista, che imbarcano complessivamente 1243 galeotti, mediamente 250 ognuna, e sono solitamente ormeggiate nei porti di Civitavecchia e di Anzio.

Priore e del Capitano o Soldano del carcere da visitare. Le funzioni di segretario del Tribunale sono privilegio del Procuratore dell'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, al quale è in particolare demandato il compito di preparare, ogni martedì, la «*lista visitationis*» ossia l'elenco dei detenuti che hanno diritto o che hanno chiesto (8) di essere ascoltati.

Ruolo determinante ed autoritario è riservato ai rappresentanti delle Confraternite, sempre presenti e combattivi, con particolari compiti di indagine preventiva e propositiva, molto spesso rendendosi garanti dei debiti dei prigionieri: «*.. visitano le segrete e le larghe, e compartiscono soccorsi a qué che ne hanno bisogno. S'occupano del pronto disbrigo delle cause, al quale fine tiensi un sollecitatore, il cui ufficio sarebbe altresì quello di togliere gli odii, rattemperare le ire, ottenere il perdono della parte offesa, conciliare e pacificare gli animi, visitare il vitto dei poveri carcerati ... prendono principale cura dello spirito dé carcerati, provveggono agli spirituali esercizi, alle sacre cerimonie delle cappelle, ed invigilano perchè i padri di S. Girolamo vadano frequentemente a recare il conforto della spirituale assistenza ai detenuti*» (9).

(8) «*concediamo licenza ad Antonio Bolcini bolognese carcerato in Tor di Nona per debito civile di poter andare nella prossima visita di giovedì che sarà alli 5 del presente mese di luglio non ostante che la causa penda avanti di me*» (V. PAGLIA, 1980: 23).

(9) Verso la fine del Cinquecento, particolarmente in Italia ed in Francia, fiorirono associazioni religiose e laiche, che statutariamente si interessavano di assistenza sociale a pro di poveri, bisognosi, orfani, derelitti e carcerati. Si ha notizia, comunque, che la prima associazione con compiti precipui di aiuto ai carcerati, sorgeva nel 1200 ed era chiamata «Confraternita dell'Ordine dei Fratelli della Redenzione de Prigioni o Fratelli Trinitari», a cui fece subito seguito la nascita della «Confraternita dell'Ordine della Beatissima Vergine Maria della Redenzione dei Cattivi». Nella città di Roma, invece, ben tre confraternite si interessavano della peculiare «pastoralità carceraria»: L' Arciconfraternita della Misericordia di San Giovanni Decollato», nata nel 1488 per assistere i condannati a morte, l'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, nata nel 1519 per «*... patrocinare le cause dé poveri pupilli e delle vedove né tribunali, dotare le zitelle, distribuire limosine, massime alle donne condannate, e mantenere alcuni sacerdoti per l'assistenza spirituale delle anime, segnatamente dé poveri carcerati ...*», e «L'Arciconfraternita della Pietà dei Carcerati», sorta nel 1575, entrambe per l'assistenza spirituale e materiale dei carcerati.

Le confraternite assistono, inoltre, le famiglie dei carcerati per la ricerca di lavoro per i dimessi dal carcere e si preoccupano anche dell'assistenza legale dei più bisognosi, i cui interessi vengono tutelati dai «*sollecitatori*» nei procedimenti criminali e dai «*procuratori dei poveri*» nei procedimenti civili. Figura quest'ultima istituita nel 325 d. C. in occasione del Concilio Nicense, allo scopo di fornire specifica assistenza giudiziaria alle persone non abbienti.

Ogni confraternita nomina, statutariamente, nel suo gruppo un visitatore delle carceri chiamato «*Priore de' Visitatori*» ed un numero variabile di coadiutori del medesimo (a Roma oltre al Priore viene nominato un coadiutore per ogni singola prigione). Allorchè questi si reca da solo nel carcere (e non come rappresentante del tribunale della visita) può interessarsi esclusivamente delle condizioni morali e materiali del detenuto, ma non deve intervenire in materie giudiziarie se non per prendere appunti allo scopo di accelerarne l'iter burocratico. Questi sodalizi si preoccupano di liberare coloro che sono incarcerati per insolvenza, saldano i crediti a loro posto, con le elemosine raccolte dai confratelli a ciò preposti. Tra i religiosi più attivi si ricordano padre Giovanni Tellier, San Filippo Neri ed il vescovo modenese Scanaroli, sconosciuto precursore del filantropo inglese Howard. Scanaroli

Le due ultime assolvevano nelle carceri romane due specifici compiti, uno caritativo ed assistenziale, l'altro legale e giudiziario. Più che meritoria è poi l'attività pastorale carceraria della Compagnia di Gesù, che per statuto aveva: «*Il principal istituto di N.ra Arc. consiste nella cura spirituale dei poveri carcerati*». A Napoli, la confraternita che si interessava più da vicino dei problemi carcerari fu la «Compagnia dei Bianchi della Giustizia», fondata nel 1430 per assistere i condannati a morte, mentre a Palermo, nel carcere della Vicaria operava la venerabile «Opera di Nostra Signora di Santa Maria di Visita Carceri». In Piemonte, nel Settecento era presente la Confraternita della Misericordia di Vercelli, l'Opera pia della carità e della morte, entrambe destinate all'assistenza dei carcerati e dei condannati a morte, con facoltà di visitare le carceri e di riferire ai giudici le denunce loro esposte dagli stessi carcerati, sia per i maltrattamenti ricevuti sia per il disbrigo di pratiche giudiziarie. A Bologna fin dal 1336 operava la Compagnia dell'Ospedale di Santa Maria della Morte e dal 1592 la Compagnia della Carità dei poveri carcerati, ugualmente con gli stessi compiti. Nel 1342 troviamo a Firenze la Compagnia di Santa Maria della Croce del Tempio e nel 1582 la Compagnia di S. Bonaventura.

avvocato di origine modenese, all'età di 43 anni lascia la toga per essere consacrato prete e per potersi dedicare in prima persona alla cura dei carcerati delle prigioni di Roma. Per sessant'anni sarà il Procuratore dei poveri dell'Arciconfraternita di San Girolamo della Carità. Delle sue personali esperienze lascerà copiosa traccia e ricca documentazione nella poderosa opera omnia, sulla benefica istituzione del Tribunale della visita dal titolo: «*De visitatione carceratorum*», pubblicato in Roma nel 1655.

Competenza

Il tribunale ha doppia competenza. L'una, con specifico potere di controllo della esecuzione della pena, particolarmente in rapporto al trattamento materiale e spirituale dei detenuti, alla complessiva gestione del carcere ed al controllo dell'operato del personale addetto alla custodia. Allo scopo prefissosi di ridurre, per quanto possibile, gli «*incommoda carceratorum*» i detenuti vengono ascoltati singolarmente e riservatamente in modo da riferire su abusi, ingiustizie, prepotenze, soprusi, estorsioni e minacce, subite sia da altri detenuti sia dallo stesso personale. Al tribunale della visita viene anche demandato il potere di controllare che i carcerati non fossero tenuti ai ceppi (*in vinculis*) se non per specifiche condanne del giudice e per reati atroci (*legare carceratum non pertinet ad simplicem custodiam, sed ad poenam*), e qualora condannato ai ferri, questi non avrebbero mai dovuto arrecare al prigioniero «*dolorem seu cruciatum*».

L'altra competenza è più di carattere giudiziario. La Visita si interessa delle catture, delle carcerazioni, dell'andamento processuale delle cause e dell'applicazione delle sentenze, intervenendo per stimolarne ed accelerarne la conclusione. Unico limite ai poteri della Visita è quello della sua non interferenza nelle cause di competenza della Inquisizione e del divieto di visitare le carceri dell'Inquisizione stessa.

Può, in particolare, diminuire le pene, risolvere con i creditori le questioni relative ai carcerati per debiti e quindi

disporre della loro scarcerazione, liberare i carcerati per crimini, anche gravi «*ne quid damni fiat publico regimini*».

Informazioni acquisite nelle carceri, discussioni e decisioni adottate vengono regolarmente formalizzate con l'emissione di appositi decreti particolari o generali che sono, immediatamente, affissi nelle prigioni in modo da essere resi pubblici sia ai detenuti sia al personale delle medesime carceri, cui molto spesso sono diretti a seguito di mancanze o di abusi da questo commessi.

I decreti della Visita, essendo un organo supremo, sono inappellabili. Unica possibilità di impugnativa è solamente quella da esercitare davanti al Pontefice.

Le funzioni del Tribunale vengono esercitate praticamente in tre momenti diversi del suo mandato: con la visita settimanale, la visita mensile e con la visita graziosa.

La «Visita settimanale»

La visita settimanale ha carattere squisitamente giudiziario. Si interessa particolarmente della pendenza delle cause civili o criminali con conseguenti dirette azioni di stimolo ai vari giudici per le loro più sollecite definizioni e per la puntuale scarcerazione del detenuto: «*Gubernator Urbis semel in mense una cum pauperum et fisci advocatis et procuratoribus ac deputatis a societatibus charitatis et pietatis ... visitet carceres tam secretos quam publicos per seipsum, ne carcerati indebite a custodibus carcerum male tracterentur ...*» (C.C. FORNILLI, 1991: 207, 26).

Lo stesso Scanaroli riassume l'operato di questa visita in modo puntuale:

«*Ex quibus apparet hic in Urbe piissime agi cum carceratis, praesertim in carceribus secretis detentis, ne ipsis necessaria ad victum, vestitum, et ad spirituale commodum deficient; ne opera istigatorum a iudicibus protrahantur causae et exitus earum retardetur; ne carcer, de jure inventus ad custodiam, vertatur in poenam ...*» (G.B. SCANAROLI, 1655: 259, 6).

La lista *visitationis*, compilata settimanalmente a cura del Procuratore dell'Arciconfraternita della carità (Segretario del Tribunale), viene così esposta, in modo ben visibile, all'ingresso del carcere da visitare, mentre alla parte avversaria, per darle modo di presenziare alla seduta, viene notificata una apposita citazione.

Ugualmente ai vari componenti il consesso viene recapitata una copia della lista per permettere loro di studiare i vari casi che saranno discussi successivamente.

Il giorno fissato, solitamente il giovedì, i detenuti vengono singolarmente ascoltati, ma non in presenza dei custodi, nè del Capitano o Soldano. Le decisioni adottate vengono riportate in singoli «*Decreti*» (10), sottoscritti da tutti i componenti. Spesso però specialmente nelle cause criminali e per particolari tipi di delitti, prima di emettere il decreto, la Visita, pretende che le parti sottoscrivano un documento di riappacificazione, controfirmato dall'Ufficiale di Pace.

La «*Visita mensile*»

Più che di stimolo processuale è di concreta ispezione ai diversi locali della prigione, assumendo, particolarmente per i detenuti delle «segrete», carattere squisitamente ispettivo ed assistenziale. Si tratta sostanzialmente di un periodico controllo, sulle condizioni di vita dei reclusi e della gestione giornaliera del carcere. Senza la presenza dei custodi e dei loro aiutanti, vengono ispezionati tutti i locali, ed assaggiati i cibi, visitate le infermerie ed ascoltati i reclusi sul trattamento loro riservato e su eventuali lamentele e reclami da presentare per abusi e soprusi subiti (11).

(10) «*Fuit injunctum custodibus carcerum ut ponant ad Largam omnes carceratos ad instantiam Justitiariorum ecc...*» (C.C. Fornilli, 1991: 208).

(11) Per i delitti commessi nelle carceri di Bologna dai custodi erano previste pene severissime. La galera a vita ed addirittura la pena di morte per quei custodi che approfittando del loro ruolo avevano avuto rapporti carnali con le donne detenute anche se riconosciute quali pubbliche meretrici.

Per evitare che i responsabili del carcere possano nascondere abusi o, comunque, provvedere repentinamente a sanare situazioni compromettibili, la visita viene effettuata senza alcun preavviso, presentandosi i componenti stessi, il giorno stabilito di mattina molto presto, alla porta del carcere.

Un trattamento particolare è riservato, in specie, dai rappresentanti delle confraternite alle « *miserabiles personas* » cioè ai carcerati più bisognosi, ai «poveri carcerati».

A seguito della visita mensile il Tribunale emmette, se del caso, appositi provvedimenti cosiddetti «*Provisiones*» a contenuto tipicamente regolamentare, in rapporto al trattamento fisico e materiale dei prigionieri civili ed alle condizioni igieniche in cui versa la prigione.

Dalla inesauribile fonte Scanaroli (*Op. cit.*, pp. 21/24) si rilevano alcune ingiunzioni notificate al Capitano di Corte Savella sulle pessime condizioni riscontrate in quel carcere, con l'obbligo di provvedere entro breve tempo al risanamento degli ambienti malsani: «... *duae secretae quae sunt pessimae, et non ad custodiam, sed ad poenam, et periculum vitae purgare, et emundare infra tres dies omnes carceres, pro commoditate carceratorum ... eas reaptari, et accomodari omni meliori modo ... alias non amplius custodes illis utantur ...*

La «Visita graziosa»

Si concretizza, invece, in una sorta di amnistia religiosa riservata ad alcune categorie di detenuti, in occasione delle festività natalizie e pasquali.

La «Visita graziosa», risentendo appunto del clima umano-religioso particolarmente nelle maggiori feste cristiane, procede alla liberazione definitiva o alla mitigazione della pena, per quei detenuti il cui comportamento è stato rilevato esemplare.

Viene pertanto disposta la scarcerazione anticipata della maggior parte dei detenuti per debiti e la concessione di una scarcerazione temporanea con cauzione (spesso rilasciata o garantita dalla Confraternita), per le festività della Pasqua e

del Natale, da trascorrere in famiglia a favore dei criminali rei di delitti minori, con esclusione da tale beneficio dei grassatori, rapinatori, omicidi, adulteri ed incestuosi, sacrileghi e malefici, coniatori di monete false, rei di lesa maestà e colpevoli in genere di altri gravi delitti (paragonabile rispettivamente agli attuali istituti della liberazione anticipata e del permesso).

In un secondo tempo ad ogni confraternita verrà accordata la possibilità di chiedere il rilascio di un prigioniero, anche in occasione della ricorrenza della festività patronale della confraternita medesima: «...*tutti li pregioni che si trovano da trentatrè giuli in giù carcerati siano dalla nostra compagnia liberati ad honor dei 33 anni che N.S.G.C. stette in questo mondo*».

Con la bolla «*Dominici Gregis ovili*», del 30 luglio 1590, il Pontefice Sisto V concede anche alla Confraternita della Pietà dei carcerati il privilegio della «scarcerazione graziosa» di un numero imprecisato di prigionieri, in occasione delle festività natalizie e pasquali: «*Volumus ut eiusdem Archiconfraternitatis Pietatis Visitatores unumquemque Urbis Carcerem, scilicet del Sabellis, Turris Nonae, Capitolinae, et Burgi Curiarum visitare, et qualitates carceratorum pro debito civili detentorum, et eorum nomina et debiti causa, qualitates et quantitates, et alias conditiones et circumstantias infradicendas diligenter inquirere, et illas omnes ad praedictam Congregationem, quae ante diem generalis Visitationis carcerum in Nativitatis, et Paschatis Resurrectionis Dominicae Festivitatibus, quolibet anno fieri consuevit, referre teneantur*» (V. PAGLIA, 1980: 207).

Il periodo storico esaminato è per la Chiesa di Roma, e per la sua politica, particolarmente burrascoso e travagliato, pieno di disagi e di pesanti contrasti sociali. Da una parte, Essa predica l'amore per il prossimo, la fratellanza, la giustizia, il perdono del colpevole e la sua emenda, dall'altra, attra-

verso il braccio secolare (istituzione medioevale di mutua assistenza tra i poteri spirituale e temporale), manda al rogo preti, monaci, streghe, eretici, miscredenti e presunti tali e nelle carceri dell'Inquisizione, a volte solo a seguito di semplice anonima e prezzolata delazione, gli stessi vengono seviziati con atroci «*tratti di corda*» e crudelmente torturati col supplizio della «*veglia*», per strappare loro confessioni o per costringerli ad abiurare. Manifesta è la predilezione per le classi nobili e per i ricchi ai quali chiedere danaro, lasciti e donazioni in cambio di preghiere, indulgenze e comodi accessi in Paradiso.

Contrasti che non lasciano immune neanche il nostro Tribunale della visita ed i suoi componenti.

Capita molto spesso, infatti, che nelle alterne vicende umane il «rimedio» venga intrappolato, suo malgrado, nelle grinfie del «male» o che l'arbitro degli arbitrii divenga, per colpa delle debolezze umane arbitrio e sopruso esso stesso. E così che le iniziali buone intenzioni lasciano sovente spazio a quelle spinte negative supportate dalla facilità del guadagno illecito.

Corruzione e concussione sono mali antichi il cui germe, in ogni periodo storico, in ogni evento, si è sempre subdolamente annidiato, per dar vita ad una micro o macro tangentopoli. Ai buoni propositi di San Filippo Neri, dello stesso Scanaroli, e di quanti altri tra confratelli e giudici, fecero del Tribunale della visita un baluardo contro ogni arbitrio, altrettanti poco corretti membri di questo consesso approfittarono, però, della loro posizione per lucrarne illeciti e facili guadagni.

Frequenti furono gli abusi e le eccessive compiacenze, tanto che varie volte il Papa dovette intervenire autorevolmente. I componenti del tribunale, (*Cicero pro domo sua*), o il tribunale stesso, a volte, esorbitando coscientemente dal proprio mandato promettono scarcerazioni e vendono favori, indulgenze e posti in Paradiso.

Abusi e corruzioni venivano denunciati in visite successive dagli stessi reclusi, dai benestanti perchè vittime di pesanti

estorsioni, dai nullatenenti vittime di inaudite ed immorali discriminazioni (12).

Malgrado questi eccessi, lo sforzo massiccio di inserimento della Chiesa nelle vicende carcerarie anche attraverso l'opera di «volontariato» delle Confraternite, in tempi in cui la cultura umanistica acquista domini sempre più vasti, riuscì a penetrare agevolmente le spesse mura di cinta e le robuste sbarre delle finestre. L'intendimento iniziale e le radici del notevole impegno assistenziale profuso dalle Confraternite passarono ben presto, come visto, da un contingente aiuto spicciolo ad una elaborazione più programmata di vera e propria «pianificata pastorale carceraria». Le numerose esperienze vissute fra le mura delle patrie galere furono successivamente rielaborate quale forte stimolo e solida base per una più razionale gestione del pianeta carcere e per la necessaria emanazione di leggi di riforma.

Anche i nobili intenti ed il sacrificio di chi diuturnamente partecipava attivamente alle attività nell'ambito del Tribunale della visita, e credeva nella serietà e nella validità della benefica istituzione, furono premiati dalla continuità nei secoli successivi delle sue funzioni. Prova ne è che esso rimase attivo, con le necessarie modifiche nelle attribuzioni e nella composizione,

(12) Con una serie di Bolle pontificie e prammatiche i Pontefici cercarono di arginare tale fenomeno, sia a Roma sia a Napoli ed anche a Palermo, ma inutilmente. Allo stesso modo nel 1568 i Pontefici Pio V, e successivamente, Pio VII dovettero intervenire con drastiche disposizioni per frenare gli abusi di alcune Confraternite che spesso sceglievano di graziare il carcerato che avesse fatto promesse, una volta liberato, di grosse elargizioni a loro favore e lasciando invece nelle prigioni i più poveri. A Napoli capitò che a seguito di una «visita» alla quale aveva partecipato il Marchese di Paternò fossero state liberate due donne (madre e figlia) accusate di infanticidio e che per volere dello stesso Paternò la pena fosse commutata in una semplice «penitenza», la qual cosa fu portata a conoscenza delle Autorità in una successiva visita (R. CANOSA - I. COLONNELLO, 1984: 81).

Dalle regie Costituzioni Piemontesi del 1723 si rileva che i giudici che non prendevano dopo le visite i necessari provvedimenti, venivano privati per sei mesi dello stipendio e dispensati dalle proprie funzioni.

Ancora nel 1749 a Roma a seguito dei reclami promossi dai detenuti il Pontefice Benedetto XIV, dovette intervenire con la sua autorità per frenare gli abusi introdotti nelle «visite» dai giudici e dai notari criminali, particolarmente per favorire alcune categorie di detenuti, a scapito di altre.

fino al 1870, quando lo Stato Pontificio entrò a far parte del nuovo Regno Italiano (13).

Nei primi decenni dell'Unità d'Italia, il nuovo Governo nazionale emanerà una serie di nuove leggi, e tra queste anche il campo criminologico, penale e penitenziario avrà nuovi specifici ordinamenti. In particolare, e proprio sulla scorta del principio assistenziale-giuridico della secolare istituzione del «Tribunal Visitationis», si prevederà nelle sole Carceri Giudiziarie la costituzione di apposite «Commissioni visitatrici» (14), mentre gli articoli 821 e 822 del Codice di Procedura Penale del 1865 (che recepisce quasi integralmente gli articoli 789 e 799 del vecchio Codice di Procedura Penale del Granducato di Toscana del 1859), imporranno rispettivamente all' autorità carceraria di prendersi cura delle prigionie, ed al Giudice Istruttore ed al Presidente della Corte d'Assise di visitare almeno una

(13) «... Questa buona istituzione di Papa Eugenio dura tuttora fra noi e si fa con molta solennità a vantaggio de' prigionieri tre volte l'anno». (C.L. MORICHINI, 1870: 784).

(14) Regolamento Generale per le Carceri Giudiziarie del Regno, R.D. 27 gennaio 1861 n. 4681:

– Art. 7 In ogni comune, in cui v'hanno uno o più carceri, è istituita una Commissione visitatrice composta del Sindaco, che ne avrà la presidenza, del Procuratore del Re, o di un suo Sostituto, del Parroco, nel cui distretto parrocchiale è situato il carcere e di quattro cittadini nominati dal Consiglio Comunale. Se le carceri sono situate in un Comune, che non sia residenza di un Tribunale collegiale, sarà Membro nato della Commissione il Giudice del mandamento invece dell'Ufficiale del pubblico Ministero. La durata in ufficio dei Membri elettivi è quadriennale: ne scade uno in ogni anno; nei primi tre anni le scadenze sono regolate dalla sorte, successivamente dall'anzianità.

– Art. 8 L'azione della Commissione è di mero controllo e consultiva: non ha però nell'amministrazione parte alcuna esecutiva.

– Art. 9 Essa è chiamata ad esercitare una sorveglianza interna del carcere in tutto ciò che concerne il vitto, il materiale, la salubrità, la disciplina, le punizioni, la tenuta regolare dei registri, le lavorazioni, la distribuzione del guadagno, la istruzione religiosa, la riforma morale dei detenuti, la condotta dei guardiani verso di essi: per tal effetto debbe visitare il carcere frequentemente per mezzo de' suoi Membri a turno.

– Art. 10 Sopra tutti gli inconvenienti scoperti, e sui provvedimenti da adottare la Commissione riferirà all'Autorità amministratrice delle carceri, e terrà con essa gli opportuni concerti, e quando lo credesse necessario, potrà anche per tale oggetto rivolgersi direttamente al Ministero dell'Interno.

volta al mese i carcerati che abbiano ancora in corso i procedimenti davanti al Tribunale o alla Corte d'Assise (15).

Con l'emanazione del nuovo Ordinamento delle Carceri e dei Riformatori Governativi del 1891, le funzioni dell'antico consesso saranno ripartite fra due distinti nuovi organismi: «i Consigli di sorveglianza» e le «Commissioni visitatrici» che effettueranno le ispezioni ed eserciteranno i loro mandati in tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minorenni (16).

(15) Codice di Procedura Penale, legge 26 novembre 1865 (già R.D. 20 novembre 1859 del Granducato di Toscana, reso esecutivo per le Province Napoletane con R.D. 17 febbraio 1861, artt. 798 e 799; analogamente gli artt. 797 e 798 del Codice di Procedura Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna):

– Art. 821 Le autorità giudiziarie ed amministrative prenderanno cura, in ciò che loro spetta, perchè le carceri siano sicure e pulite, e tali che la salute dei carcerati non venga alterata, che il loro nutrimento sia sufficiente e sano, e che siano essi riparati dal rigore delle stagioni, ed il loro trattamento sia conforme ai regolamenti. Esse veglieranno particolarmente acciò non si usino verso i carcerati rigori non permessi dai regolamenti (comma quest'ultimo non presente in quello Toscano).

– Art. 822 Il giudice istruttore dovrà visitare, almeno una volta al mese, le persone sottoposte a giudizio, detenute nelle carceri in cui ha sede il tribunale. Una volta almeno nel corso di ogni sessione delle corti d'assise, il presidente della corte dovrà visitare le persone sottoposte ad accusa, detenute nelle carceri della città in cui siedono le corti. Il giudice istruttore e il presidente delle assise daranno tutti i provvedimenti che credono necessari sia per l'istruzione che pel giudizio.

(16) Ordinamento degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - R.D. 1 febbraio 1891, n. 260

Consiglio di Sorveglianza

– Art. 21 In ogni Comune dove trovansi Case di reclusione, di detenzione, o di custodia, è istituito un Consiglio di sorveglianza, composto del Procuratore del Re presso il tribunale nel cui Circondario è situato lo Stabilimento, del Presidente della Società di patronato dei liberati dal Carcere del Circondario medesimo o della provincia, e, in sua mancanza, di una persona scelta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e del Direttore dello Stabilimento stesso. La presidenza di questo Consiglio è assunta dal Procuratore del Re. Il Direttore ha le funzioni di relatore. Un Impiegato della Direzione, da designarsi dal Direttore, od altro da designarsi dal Presidente, quando il Consiglio non sieda presso la Direzione dello Stabilimento, disimpegna le funzioni di Segretario. La persona scelta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati rimane in carica un anno, ma può essere riconfermata per altri due anni di seguito.

– Art. 22 Spetta a questo Consiglio: a) di formulare le proposte per il passaggio alle Case di pena intermedie, dei condannati alla reclusione, che ne siano meritevoli, o per la revoca di questa concessione, ai termini dell'art. 14 del Codice penale; b) di fare le sue osservazioni sulle domande inoltrate per concedere la liberazione condizionale a quei condannati che abbiano i requisiti detti nell'articolo 16 di esso Codice;

Tale ordinamento prevede che nei Comuni sede di stabilimento penitenziario debba essere istituito il Consiglio di sorveglianza, a composizione mista con la presenza di magistrati e di laici. Al Consiglio saranno attribuite specifiche funzioni legali e giudiziarie. Si interesserà infatti di formulare proposte, e fare osservazioni sul passaggio dei condannati alla reclusione ad altri tipi di istituti (passaggi da stabilimenti ordinari ad intermedi e viceversa rispettivamente per premio o per punizione), concedere la liberazione condizionale e proporre le revoche di alcuni benefici.

c) di proporre la revoca dell'ordinanza con la quale, ai termini dell'art. 47 di detto Codice, un condannato a pena restrittiva della libertà personale era stato ammesso a scontarla in una Casa di custodia.

– Art. 23 Il Consiglio di sorveglianza si riunisce negli Uffici della Direzione dello Stabilimento o in altro luogo designato dal Presidente. Esso è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, e il Direttore dello Stabilimento ha l'obbligo di preparare gli elementi necessari, onde il Consiglio possa deliberare sulle materie di sua competenza. La Direzione di uno Stabilimento penale richiede la straordinaria convocazione del Consiglio nei casi previsti dall'art. 454, quando il ritardo si reputi pericoloso nell'interesse dell'ordine e della disciplina.

– Art. 24 Di tutte le deliberazioni del Consiglio è tenuto uno speciale registro, nel quale viene riassunto il modo con cui si è proceduto nell'esame delle singole proposte, specificando sommariamente i motivi delle risoluzioni adottate. Il verbale di ciascuna adunanza deve essere firmato dai componenti il Consiglio; e il registro è depositato negli Uffici della Direzione dello Stabilimento, alla quale allorché la riunione si tiene in altra località, è fatta pervenire copia del verbale stesso per l'occorrenza trascrizione.

– Art. 25 Le condizioni richieste pel passaggio dei condannati alle Case di pena intermedie sono dette nell'art. 453 del regolamento. I requisiti richiesti pel conseguimento della liberazione condizionale sono indicati dagli articoli 381 e 499.

– Art. 26 La domanda per ottenere la liberazione condizionale è presentata dal condannato alla Direzione dello Stabilimento in cui egli sconta la pena, e la Direzione stessa la trasmette al Procuratore Generale presso la Corte di Appello del Distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulle prove di ravvedimento date dal condannato, e con quelle del Consiglio di sorveglianza. L'elenco dei condannati che hanno chiesta la liberazione condizionale, e la cui domanda è stata trasmessa al Procuratore generale, viene inviato dal Direttore al Ministero dell'Interno entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni semestre.

– Art. 27 Onde un condannato possa essere proposto pel passaggio da una Casa di custodia ad uno Stabilimento di pena ordinario, ai termini del capoverso dell'art. 47 del Codice penale, occorre che sia riconosciuta la cessazione del vizio parziale di mente in conformità dell'art. 482 del regolamento.

– Art. 28 Ai componenti il Consiglio di sorveglianza è applicabile il disposto dell'art. 49, capoverso.

Sarà inoltre costituita negli stessi Comuni anche la Commissione visitatrice, che avrà ugualmente carattere misto in quanto composta sia da componenti di diritto (autorità religiose e giudiziarie) sia elettivi (du cittadini). La Commissione si interesserà di vigilare sulla gestione del carcere, sul vitto, sull'arredo, sull'igiene, sull'istruzione, sul lavoro, sul mantenimento della disciplina e sulla esecuzione delle disposizioni in vigore. Per la prima volta compare in questo tipo di consesso, anche la figura femminile, che si interesserà solo delle «carceri muliebri», come pure sarà prescelto un componente fornito di parti-

Commissione visitatrice

– Art. 46 In ogni Comune dove trovansi Stabilimenti carcerari o Riformatorii, è istituita per ciascun Stabilimento una Commissione visitatrice, a cui è affidato l'incarico di vegliare su tutto quanto riguarda il vitto, l'arredo, l'igiene, l'istruzione, il lavoro, nello scopo di concorrere efficacemente, di concerto colla Direzione locale, a rafforzare il rispetto all'Autorità, il severo mantenimento della disciplina, la esecuzione dei regolamenti in vigore, la tutela e la riforma morale dei detenuti.

– Art. 47 Sono di diritto componenti la Commissione visitatrice il Sindaco del Comune o un Assessore da lui delegato, che ne ha la presidenza, il Procuratore del Re, e il Parroco nella cui curia è collocato lo Stabilimento. Sono componenti eletti per le singole Commissioni due cittadini nominati uno dal Prefetto della provincia, ed uno dal Procuratore generale del distretto di Corte d'Appello. Nei Comuni che non sono sede di Tribunale, il Procuratore del Re è surrogato dal Pretore, il quale non può farsi sostituire dal Vicepretore. Per gli Stabilimenti e per le sezioni destinate alle donne (adulte o minorenni), i due componenti eletti possono essere scelti fra persone di sesso femminile. Per i Riformatorii, i componenti eletti sono di preferenza scelti tra i membri della Società di patronato. I componenti eletti si rinnovano ogni anno, ma possono essere riconfermati. I componenti nominati in surrogazione di altri che cessino d'esserlo prima dello scadere dell'anno, rimangono in carica per il tempo che vi sarebbero ancora rimasti i surrogati.

– Art. 48 Per gravi fatti che possono nuocere alla disciplina interna degli Stabilimenti carcerarii o dei Riformatorii, la Commissione visitatrice può essere sciolta con decreto reale su proposta dei due Ministeri dell'Interno e della Giustizia.

– Art. 49 La Commissione visitatrice è in numero legale ogni qual volta intervengono all'adunanza tre dei suoi componenti. Per l'adempimento del suo ufficio, la Commissione può accedere nell'interno dello Stabilimento carcerario o del Riformatorio e visitare i dormitori e le celle, le infermerie, i laboratorii, le celle di punizione, le dispense, le cucine, le caserme destinate al Corpo degli Agenti di custodia ecc. La Commissione può anche sentire le domande dei detenuti o ricoverati e specialmente dei condannati che scontano la loro pena o che sono in attesa di assegnazione o di passaggio; e dà poi il suo parere sul regolamento interno dello Stabilimento.

colari doti per le visite ed i controlli da effettuare nei Riformatori governativi.

Nel successivo ventennio fascista queste commissioni saranno sostituite dalla figura del «Giudice di sorveglianza» previsto sia nei nuovi Codici penali degli anni Trenta, sia dal nuovo Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena, che istituiscono la figura del giudice monocratico pensando che in tal modo questi avrebbe potuto operare con più speditezza, libertà d'azione che non un collegio di magistrati (17). Rispetto alla passata regolamentazione che esprimeva in modo più concreto una sorta di vigilanza sulla vita interna delle carceri e dei riformatori, quella degli anni Trenta volle essere più una garanzia giurisdizionale (l'esecuzione della pena avrebbe dovuto svolgersi sotto il costante occhio vigile dell'autorità giudiziaria), da più parti fortemente auspicata. Garanzia che nasceva con la contemporanea nascita dei nuovi principi relativi sia alla individualizzazione della pena, sia al riconoscimento dei diritti subiettivi del condannato detenuto, sia inoltre alle nuove finalità dell'esecuzione penale affermati dalla dottrina giuridica e fortemente caldeggiati dalla Scuola posi-

– Art. 50 Per le visite della Commissione stessa ai detenuti che non sono condannati, o che sono a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza, è necessario l'intervento del rappresentante dell'Autorità giudiziaria, o il suo consenso.

– Art. 51 Per le visite ordinarie, la Commissione può delegare a turno due dei suoi componenti. La Direzione deve designare alla Commissione visitatrice i detenuti o ricoverati che più ne sono meritevoli.

– Art. 52 Per quanto riguarda i Riformatorii e le Case di correzione, la Commissione visitatrice deve invigilare il corso dell'insegnamento e assistere agli esami periodici dei ricoverati e dei condannati.

– Art. 53 Delle visite che la Commissione o i delegati di essa fanno allo Stabilimento carcerario od al Riformatorio, nonché delle osservazioni alle quali queste visite possono dar luogo sui singoli rami del servizio, si prende nota in uno speciale registro, in conformità dell'art. 209 del regolamento. Tale registro è conservato nell'ufficio della Direzione. Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio) il Presidente della Commissione visitatrice invia al Prefetto della provincia le osservazioni che ha avuto luogo di fare, e il Prefetto le spedisce al Ministero col suo parere e con le sue proposte. Ove l'urgenza del caso lo richieda, la Commissione visitatrice deve riferire senza indugio al Prefetto e al Ministero dell'Interno, dopo avere sentita l'Autorità dirigente.

(17) Artt. 4 / 7 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

tiva, che determinarono appunto la creazione dell'istituto della vigilanza del giudice sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza (G. VELOTTI, 1971; G. TARTAGLIONE, 1972; G. ALTAVISTA, 1979).

La materia è stata ultimamente disciplinata dalla Legge 26 luglio 1975, n. 354 «Norme sull'ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà» (18) e successive modificazioni (L. 663/1986), che al posto di giudice di sorveglianza ha preferito la nuova dizione di magistrato di sorveglianza, ed ha contemporaneamente istituito il «Tribunale di Sorveglianza».

BIBLIOGRAFIA

- ALTAVISTA G., *Poteri e attività del giudice di sorveglianza ...*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, Roma 1959, Fasc. II.
- CANOSA R. - COLONNELLO I., *Storia del carcere in Italia dalla fine del cinquecento all'Unità*, Sapere 2000, Roma 1984.
- DEL RE N., *Il Maresciallo di Santa Romana Chiesa custode del conclave*, Istituto di Studi Romani Editore, Roma 1962.
- DEL RE N., *Monsignor Governatore di Roma*, Istituto di Studi Romani Editore, Roma 1972.
- FARINACCI P., *Praxis et theoretica criminalis*, 1606.
- FORNILLI C.C., *Delinquenti e carcerati a Roma alla metà del 600*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1991.
- MORICHINI C.L., *Istituti di carità in Roma*, stabilimento Tipografico Camerale, Roma 1870.
- PAGLIA V., *La pietà dei carcerati - Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1980.
- PIAZZA C.B., *Eusevologio romano*, Roma 1698.
- SCANAROLI G.B., *De Visitationis Carceratorum libri tres*, Typis Reverenda Camerae Apostolicae, Romae 1655.
- TARTAGLIONE G., *Le funzioni del giudice di sorveglianza*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, Roma 1972, Fasc. II.
- VELOTTI G., *Appunti sul giudice di sorveglianza*, *Rassegna di Studi Penitenziari*, Roma 1971, fasc. III.

(18) Capo II - Artt. 68 - 71 sexies - Magistrati di sorveglianza (uffici di sorveglianza - tribunale di sorveglianza e procedimenti - procedimento di sorveglianza).

RIASSUNTO

Attraverso la rivisitazione storica, l'autore considera l'istituzione rinascimentale del Tribunale della Visita (Tribunal Visitationis) quale illustre antenato dell'odierno Tribunale di Sorveglianza. La necessità di creare un organo che possa autoritativamente «visitare» le prigioni nasce da due differenti esigenze. L'una di ordine morale di umana carità cristiana, l'altra di ordine giuridico-amministrativo, per un diretto ed attento controllo sia sulle strutture carcerarie e sulla brutalità dei costumi del personale di custodia sia sullo strapotere di alcuni giudici che illegittimamente detengono persone in carcere.

Il Tribunale nasce a Roma per volontà dei Pontefici (1435), quasi in coincidenza con la nascita del «penitenziario» e presto viene istituito anche in altre città, su pressante richiesta dei rappresentanti della Chiesa cattolica. È un organo a composizione mista (laici, ecclesiastici, confraternite, magistrati), che esercita il suo mandato in tre differenti momenti. Attraverso la «Visita settimanale» che ha carattere squisitamente giudiziario e di accelerazione delle pratiche processuali. Attraverso la «Visita mensile» che si sostanzia nell'ispezione di tutti i locali della prigione. Attraverso la «Visita graziosa» che si interessa della liberazione anticipata di alcuni prigionieri. La delicatezza delle funzioni e la necessità evidente di un controllo sulla esecuzione della pena farà di tale istituzione, un organo che sarà presente, con le ovvie modifiche, in tutte le successive norme penali e penitenziarie.

RESUME

Par la relecture historique, l'auteur considère l'institution, relative à la Renaissance, du Tribunal de la Visite (Tribunal Visitationis) comme l'illustre ancêtre de l'actuel Tribunal de tutelle. La nécessité de créer un organisme qui puisse, d'autorité, «visiter» les prisons, naît de deux différentes exigences: l'une, d'ordre moral, d'humaine charité chrétienne, l'autre d'ordre juridique-administratif, pour un contrôle direct et attentif, soit en ce qui concerne les structures carcérales et la brutalité des mœurs des personnels de garde, soit en ce qui concerne le pouvoir excessif de certains juges qui détiennent illégalement des personnes en prison.

Le tribunal naît à Rome pour volonté des Pontifes (1435), presque en coïncidence avec la naissance du «pénitencier» et bientôt est institué même en d'autres villes, sur demande pressante des représentants de l'Eglise catholique. C'est un organisme à composition mixte (laïcs, ecclésiastiques, confréries, juges) qui exerce son mandat en trois moments différents. Par la «visite hebdomadaire», qui a un caractère délicieusement judiciaire et d'accélération des dossiers procéduraux. Par la «Visite mensuelle», qui consiste à l'inspection de tous les locaux de la prison. Par la «Visite gracieuse», qui s'occupe de la libération anticipée de quelques prisonniers. La délicatesse des fonctions et la nécessité évidente d'un contrôle sur l'exécution de la peine rendra cette institution un organisme qui sera présent, évidemment modifié, en toutes les successives normes pénales et pénitentiaires.

SUMMARY

The author, through a historical re-examination, considers the Renaissance Institution of the Court of the Visit (Tribunal Visitationis) as an illustrious ancestor of today's Supervising Court. The need to create a body which can authoritatively

«visit» prisons, steps out from two different demands, one of moral order, for human and Christian charity, the other of juridical-administrative order, for a direct and careful control both on prison structures and on the brutality of the prison warders' customs, and on power abuse by some magistrates who keep people in custody unlawfully.

The Tribunal was created in Rome, at the Pontiffs' will (1435), almost simultaneously to the birth of the «Penitentiary» and it was soon established also in other cities, upon urging demand from the Catholic Church representatives. It is a mixed composition body (laymen, clergymen, confraternities, magistrates), which carries out its task on three different occasions:

- Through the «**Weekly Visit**» that has an exquisitely judicial character, in particular for the prompting of legal cases.
- Through the «**Monthly Visit**», the substance of which is the control of all the premises of the prison.
- Through the «**Gracious Visit**» which concerns the early release of some prisoners. The delicacy of the functions and the manifest need for some control on the implementation of penalties will make the institution to be a body always present, obviously with the due changes, in all the subsequent penal and penitentiary norms.

78

Liber Primus.

Sedent autem Visitatores ordine infra scripto in Visitazione Turris Nona, & Sabellorum.

19

In capite.

GUBERNATOR.

A laeva dextero.

Auditor Camera.
 Prelatus Caritatis, seu Pietatis, qui ex
 eis precedit.
 Advocatus Pauperum.
 Procurator Fiscalis.
 Primus Locumtenens Gubernatoris.
 Secundus Locumtenens Gubernatoris.
 Procurator Pauperum & Camerae depu-
 tatus.
 Procurator Caritatis.

A laeva laevio.

Prefectus Carcerum.
 Prelatus Ecclesiarum, seu Plurium, qui non
 precedit.
 Advocatus Fisci.
 Locumtenens Auditoris Camerae.
 Locumtenens Fiscalis.
 Locumtenens Regis de Visitacione Tur-
 ris Nona.
 Soldanus Nona, & Sabellorum.
 Marefcalli Index.
 Visitator Secretorum Carcerum.
 Commissarius Prisonum.

In Visitacione Capitolij, Gubernator sedet in capite
 ceteri vincti.

20

GUBERNATOR.

Prefectus.
 Prelatus Ecclesiarum, seu Plurium.
 Advocatus Pauperum.
 Advocatus Fisci.
 Procurator Fiscalis Generalis.
 Auditor Auditoris Camerae.
 Visitator Secretorum Carcerum.

Senatus.
 Tres Conservatores.
 Prior.
 Primus Collatoralis.
 Secundus Collatoralis.
 Index Criminalis.
 Fiscalis Capitalis.
 Procurator Pauperum & Camerae depu-
 tatus.
 Procurator Caritatis.

De personis singulorum, et locis supra scriptis, et de officio, et de locis Locum-
 tenentibus Gubernatoris, & Auditoris Camerae, qui sunt de Gubernatore, &
 Auditoris Camerae respectus colligunt.

IO. BAPTISTAE
SCANAROLI
MVTINENSIS
SIDONIORVM EPISCOPI
DE
VISITATIONE CARCERATORVM
LIBRI TRES.

Quibus omnia ad Visitationem, patrocinium, & liberationem
Carceratorum spectantia explanantur.

*Donna S. V. Iste circa Carceratorum singularem casus; Legum, & Doctorum authoritatibus
maius in parte comprehensum, ad Decretum canonum tam Civile
salutem, quam Ecclesiam profectum.*

Summarum Pontificum hac super re Constitutiones, Iura, Rota-Romana Decisio-
nes, possim eo opere allegare in calce, Appendicis loco, subiunguntur.

*Opus quoniam a cunctis fidei dignum, nulli utilitatem impetit, & publicis, Advocat-
is, confessorum patronis, & quibusvis alijs rebus sit necessarium,
cum iudicibus copiosum.*



Sanctus Iohannes



Sanctus Iohannes

ROMÆ, Typis Rasmendi Camera Apostolicæ. M. DC. LV.
Sumptribus Archiepiscopatus Pictavi Carceratorum.

PERMISSV SUPERIORVM.